



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### V<sup>a</sup> SEZIONE

**Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori**

### RIUNIONE MARTEDÌ 4 AGOSTO 2009

**1) Ricorso per revisione ex art. 39, comma 2 C.G.S. del calciatore PAGOTTO Angelo**

avverso la sanzione della squalifica per anni 2 inflittagli a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 331 del 25.2.2000 - Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 30/C del 6.4.2000)

La C.G.F., respinta l'eccezione preliminare sollevata dalla Procura Antidoping, dichiara **INAMMISSIBILE** l'istanza di revisione per difetto del presupposto di fatto necessario in fase rescindente.

**2) Deferimento del PROCURATORE FEDERALE**

a carico del Sig. Pasqualin Claudio Agente di Calciatori, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. anche in relazione al disposto del Regolamento Agenti della F.I.G.C.

**ACCOLTO** e, per l'effetto, infligge:

- la sanzione di 3 mesi di sospensione e € 50.000,00 di ammenda.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per le eventuali valutazioni di propria competenza in ordine a quanto affermato a pag. 2, capoverso 2 della memoria difensiva del 29.7.2009.

**3) Deferimento dell'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.**

a carico dei calciatori Capriotti Daniele e Belfiore Pasquale, attualmente tesserati in favore dell'A.S.D. Astrea, per le violazioni rispettivamente ascritte dell' art. 2.1 e 2.8 delle Norme Sportive Antidoping.

**ACCOLTO** e, per l'effetto, infligge:

- la sanzione della squalifica al calciatore Capriotti Daniele per anni uno;

- la sanzione della squalifica al calciatore Belfiore Pasquale per anni due.

**4) Deferimento del PROCURATORE FEDERALE**

a carico del Sig. Giaretta Renato, Agente di Calciatori, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 1, comma 3 e 12, comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori, nonché al comma 1 della medesima norma in relazione al capo I dell'Allegato A dello stesso detesto regolamentare recante il "codice di condotta professionale".

**ACCOLTO** e, per l'effetto, infligge:

- la sanzione dell'ammenda al signor Giaretta Renato, Agente di Calciatori, di € 5.000,00.

**5) Deferimento del PROCURATORE FEDERALE**

a carico del Sig. Miele Mario, Agente di Calciatori, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 9 dell'allegato B del Regolamento Agenti di Calciatori previgente e agli artt. 24, comma 2, 1, comma 4, 12, comma 2 del Regolamento Agenti in vigore e al Capo I dell'Allegato A dello stesso Regolamento Agenti.

**RESPINTO** e, per l'effetto, proscioglie il signor Miele Mario, Agente di Calciatori, dalle incolpazioni ascrittegli.